



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI



COMUNE DI MESSINA
DIPARTIMENTO LL.PP.

PROGRAMMA DI **R**IQUALIFICAZIONE **U**RBANA
E DI **S**VILUPPO **S**OSTENIBILE DEL **T**ERRITORIO

- MESSINAPERIL2000 -

STAFF TECNICO DI PROGETTAZIONE

Arch. S. Arena, Arch. A. Leotta, Arch. G. Scipilliti

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. V. Leotta

**Piano Particolareggiato per gli insediamenti produttivi
in località Larderìa**

PROGETTO DI VARIANTE

Elaborato:

R2

PROGETTO

Norme tecniche di attuazione

Revisione: Agosto 2017



COMUNE DI MESSINA
e
ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA'
PRODUTTIVE DELLA PROVINCIA DI MESSINA

***PROGETTO DI VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO PER GLI
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI IN LOCALITA' LARDERIA.***

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Art.1

La Variante proposta, concordata tra l'Ufficio PRUSST e i tecnici del Consorzio ex ASI, scaturisce dall'esigenza di rielaborare ed adeguare l'intero insediamento ai mutamenti subiti dai luoghi nel notevole lasso di tempo trascorso dalla prima stesura del Piano ad oggi. Pertanto la Variante così redatta vuole perseguire i seguenti obiettivi:

- Adeguare la viabilità e la sistemazione dei nuovi lotti alla realtà dei luoghi, minimizzando l'impatto con l'edificato e le attività produttive ivi presenti;
- Prevedere la sistemazione prioritaria dei lotti assegnati ai proponenti PRUSST
- Mitigare l'impatto ambientale con misure di salvaguardia del verde e degli agglomerati edilizi esistenti;
- Consolidare, per quanto possibile, compatibilmente con una puntuale identificazione dei rispettivi lotti, le attività produttive presenti sui luoghi e quelle già concesse dal Consorzio;

Alla luce di quanto sopra si sono redatte le presenti Norme di Attuazione, che hanno lo scopo di fornire indicazioni di immediata comprensibilità per una migliore gestione ed attuazione del Piano stesso. Esse sono parte integrante degli elaborati grafici del Piano, redatto ai sensi della Legge Regionale n.71 DEL 27/12/1978 e successive modifiche ed integrazioni, e disciplinano altresì l'attività di edificazione, destinazione d'uso, di urbanizzazione primaria e secondaria delle aree identificate come zone omogenee D4.1 dal P.R.G. ex ASI, in località Larderìa (Me).

Le presenti norme integrano e modificano, solo per gli aspetti inerenti la variante proposta, le norme tecniche consortili del PRG ex ASI del Provincia di Messina, oggi vigente, per l'insediamento di cui all'art. 22 cap. IV, e le Norme Tecniche di Attuazione Integrative per l'esecuzione dei Piani Particolareggiati Esecutivi previsti dal PR Consortile approvato con



Deliberazioni Dir. N. 557 del 26/07/2002 e n. 910 del 31/10/2002 dell' A.R.T.A., dip. Reg. Urbanistica.

Tale necessità, contemplata anche nella parte seconda delle norme art. 18.4 – deroghe – e 18.3 delle stesse, è richiesta e motivata dal modificato rapporto di copertura che prevede il piano e dalla peculiarità dei luoghi.

Sono state indicate per ogni singolo lotto, le distanze dai confini dei fronti edificabili, tenendo conto delle differenti situazioni (morfologia del territorio, rapporto con la strada, natura della destinazione) e di quanto precedentemente espresso per effetto del vigente maggiore (50%) rapporto di copertura previsto per tale sito.

Oltre a ciò si sono dimensionati e normati gli spazi da destinare a servizi, ai sensi del D.M. 1444/68.

E' ammessa la **suddivisione** di lotti con l'obiettivo di favorire l'eventuale insediamento di attività produttive che necessitino di superfici minori di quelle previste nei lotti individuati negli elaborati di piano, ma comunque nel rispetto del rapporto di copertura di ogni singolo lotto nascente dalla suddivisione stessa. In tal caso va presentato un progetto di lottizzazione mirato, completo delle opere di urbanizzazione primaria.

E' ammessa la **condivisione** dello stesso lotto fra più ditte che necessitano di spazi inferiori alla superficie di lotto minimo di 1.000,00 mq, nel rispetto del rapporto di copertura del lotto complessivo.

E' ammesso l'**accorpamento** di più lotti, al fine di favorire l'eventuale insediamento di attività produttive che necessitino di superfici maggiori di quelle previste nei lotti individuati negli elaborati di piano, ma comunque nel rispetto del rapporto di copertura del lotto nascente dall'accorpamento stesso.

Tutti i casi di suddivisione, accorpamento, condivisione di lotti, sono consentiti solo ove vi sia la disponibilità degli stessi e previa valutazione positiva dell'iniziativa imprenditoriale da parte dell'IRSAP.



Art.2

Il Piano, oggetto di variante, è redatto in conformità alle previsioni del P.R.G. consortile provinciale (art. 22 N.A.) e alle Norme Tecniche di Attuazione Integrative per l'esecuzione dei Piani Particolareggiati Esecutivi previsti dal PR Consortile approvato con Deliberazioni Dir. N. 557 del 26/07/2002 e n. 910 del 31/10/2002 dell' A.R.T.A., dip. Reg. Urbanistica, fatta eccezione per il rapporto di copertura (modificato con Decreto del 20/12/2006) con le connesse derivanti modifiche.

trattandosi inoltre di programma costruttivo derivante da specifico Accordo Quadro di Programma PRUSST, si è dovuto tenere conto delle specifiche esigenze dei soggetti privati che hanno aderito al PRUSST e degli accordi intercorsi tra Comune e IRSAP sanciti dall'Accordo di Programma approvato nel maggio 2017.

Art.3

L'attuazione degli interventi previsti nel piano particolareggiato e l'utilizzazione delle aree avviene mediante:

- Progetti esecutivi predisposti dall'Amministrazione Comunale e/o dall'IRSAP per tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste o per stralci delle stesse;
- Intervento diretto subordinato al rilascio di concessione edilizia per l'edificazione dei singoli lotti, salvo quanto previsto nel comma 6 del precedente art.1, e previa convenzione tra assegnatario o acquirente e IRSAP secondo lo schema di convenzione predisposto dallo stesso in conformità con le presenti norme e con eventuale ricorso alle procedure dello Sportello Unico;
- Attraverso singole concessioni rilasciate all'IRSAP per le realizzazioni dirette da parte dello stesso.

Art. 4

Nelle more del finanziamento pubblico e comunque nel rispetto del progetto definitivo delle opere di urbanizzazione, predisposto a cura del Comune di Messina, può essere consentito al privato, di attuare le porzioni di opere comuni necessarie per l'inizio della



propria attività. Tale eventualità sarà finalizzata, previa apposita convenzione con il Consorzio da stipularsi prima del rilascio dell'autorizzazione, alla realizzazione delle opere interne al lotto.

Per favorire la realizzazione delle opere di urbanizzazione, l'IRSAP, dopo la redazione del progetto definitivo delle stesse opere, può affidare agli assegnatari dei lotti la progettazione esecutiva e la successiva esecuzione di tutte quelle porzioni di opere ritenute indispensabili per l'accesso e/o il funzionamento del/ dei lotto/i assegnato/i, comunque previa opportuna convenzione tra le parti.

Art. 5

Il progetto, di cui alla concessione edilizia, dovrà risolvere in modo organico le problematiche del lotto assegnato, che viene inteso come unità minima di intervento.

Dovrà prevedere anche la definizione degli spazi aperti di pertinenza dei lotti, compresa la messa in opera degli elementi di arredo (punti luce, pavimentazione, panchine ecc.), delle alberature e del verde.

La realizzazione delle infrastrutture (reti di distribuzione, strade, ecc.) e degli elementi di arredo di cui al comma precedente, all'interno dei singoli lotti, sono poste a carico degli assegnatari.

Art. 6

Norme per le edificazioni esistenti

Come edificazioni esistenti sono da considerarsi sia quegli **"agglomerati edilizi rurali"**, per i quali si ritiene necessario salvaguardare l'identità complessiva, sia le **"singole abitazioni"**, che risultino edificate con regolare concessione edilizia e, soltanto in via eccezionale e per assoluta necessità, è previsto l'esproprio. Per le edificazioni sparse, cosiddette fatiscenti o degradate, per i depositi o magazzini realizzati con strutture precarie, è previsto, in caso di asservimento dell'area a pubblica utilità, l'esproprio.

Le suddette edificazioni esistenti, in ogni modo, rimangono incluse nelle aree destinate ad insediamenti industriali se non specificatamente presenti negli agglomerati storici.

Per le edificazioni sono consentiti tutti gli interventi di ristrutturazione, risanamento, restauro conservativo, adeguamento sismico e impiantistico per come previsto dalle



vigenti leggi e regolamenti comunali ed anche l'adeguamento igienico e sanitario entro il limite del 10% del volume preesistente.

È fatto obbligo che la realizzazione delle opere di cui sopra, debba essere rivolta esclusivamente a conservare l'organismo edilizio con le sue peculiarità tipologiche originarie (assetto architettonico, coloriture, materiali, dimensioni), assicurandone la funzionalità e la sicurezza, pertanto è consentita la demolizione delle superfetazioni incongrue con l'impianto originario.

Norme per le edificazioni industriali esistenti

Sono, inoltre, individuate come edifici esistenti quelli destinati ad insediamenti industriali già insediati e per i quali sono consentiti, oltre che lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, l'adeguamento igienico e sanitario entro il limite del 10% del volume preesistente, mantenendo comunque il limite dell'indice di copertura standard dei lotti (50%).

Nel caso di demolizione e ricostruzione si applica l'obbligo dell'adeguamento al Piano ed alle presenti norme tecniche, ad eccezione delle distanze dai confini che valgono solo per le nuove costruzioni.

Art. 7

È fatto obbligo, oltre a quello che non è esplicitamente scritto nelle presenti norme, che le opere in progetto dovranno essere realizzate secondo le prescrizioni di mitigazione ambientale espresse nei decreti di approvazione emessi dagli uffici competenti che comprendono:

- le misure da osservare in corso di realizzazione dell'opera
- le misure per la protezione dell'avifauna
- le misure per la protezione dell'habitat

Art. 8

Tutte le costruzioni da realizzare dovranno essere attrezzate e dotate di impianti tali da ridurre al minimo la produzione di inquinamenti atmosferici, acustici, dei materiali solidi o liquidi di rifiuto e l'esalazione di sostanze nocive o pericolose.



In specifico le acque reflue e le acque nere industriali dovranno essere depurate, se necessario, dalle singole imprese, prima di essere immesse nei collettori consortili secondo le modalità che saranno fornite.

Le acque bianche o meteoriche dei singoli lotti non dovranno essere smaltite nelle proprietà confinanti, bensì raccolte ed immesse nella fognatura bianca consortile in base ai dettagli forniti da IRSAP o COMUNE.

Ogni ditta dovrà dotarsi di una rete fognaria bianca interna indipendente, nella quale confluiranno esclusivamente acque bianche o meteoriche. Sono ammessi, previa autorizzazione, gli scarichi di acque di raffreddamento, purché riuniscano le caratteristiche previste della normativa vigente.

Prima dello scarico della fognatura consortile nelle acque pubbliche, le acque nere tecnologiche saranno trattate nell'impianto di depurazione situato nell'apposita area per i servizi tecnologici consortili.

Dovranno essere rispettate le disposizioni delle leggi vigenti in materia di salvaguardia delle acque superficiali e profonde, di smaltimento di rifiuti solidi e di emissioni gassose ed acustiche.

Art. 9

Nel procedere alla progettazione, ed alla successiva esecuzione delle opere, gli assegnatari hanno l'obbligo di attenersi ai dati che sono definiti all'interno delle tavole di piano, anche relativamente alle quote di imposta dei fabbricati e di quelle relative alle sistemazioni esterne (strade e attrezzature) di pertinenza del singolo lotto. Lo schema planivolumetrico rimane valido solo a titolo indicativo e non ha valore vincolante.

I lotti da assegnare sono individuati, assieme ai relativi spazi di pertinenza, negli elaborati grafici del piano. Ad ogni lotto corrisponde una unità edilizia del tipo, consistenza e caratteristiche di cui ai successivi articoli delle presenti norme.

Art 10



Per ogni singolo corpo di fabbrica si dovrà provvedere, in maniera autonoma e a spese degli assegnatari, alla realizzazione degli allacci alle reti di distribuzione dell'energia elettrica, del gas, idrica, fognante e telefonica.

Art.11

I corpi di fabbrica potranno essere progettati con forme diverse da quelle indicate negli schemi grafici esemplificativi. Le realizzazioni edilizie dovranno osservare le disposizioni fissate dalle Norme Tecniche di attuazione armonizzate con le norme consortili IRSAP nonché le norme contenute sia nel Regolamento Edilizio dello strumento urbanistico vigente sul territorio, che in quello di igiene; oltre alle disposizioni emanate dai competenti enti e/o amministrazioni periferiche o centrali dello Stato e della Regione Siciliana.

Art. 12

Prescrizioni per le opere di finitura degli edifici industriali

Coperture:

Sono consentite coperture di tipo industriale realizzate con pannelli autoportanti o similari. La superficie della copertura dovrà essere realizzata con caratteristiche cromatiche possibilmente dei toni del marrone o del verde scuro, al fine di mitigare la veduta dall'alto rispetto al paesaggio naturale circostante. La stessa potrà essere utilizzata per la sistemazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili, in tal caso non esiste vincolo cromatico.

Aggetti:

Sono permessi aggetti di forma tale da legarsi in maniera armoniosa alle caratteristiche architettoniche del manufatto cui sono afferenti, nei limiti concessi dalle leggi.

Pareti esterne:

Non sono ammesse le superfici a specchio. Eventuali pareti esterne realizzate con lastre di vetro o riflettenti devono essere in materiale traslucido non riflettente ed avere un basso grado di riflessione esterna (max 15%).

Intonaci e finiture:

Fermo restando la possibilità di utilizzare materiale diversi, nel caso in cui sono previsti intonaci cementizi o colorati in pasta e/o pannelli di chiusura in calcestruzzo vibrato, del tipo prefabbricato per capannoni industriali, la coloritura degli intonaci esterni, le opere di finitura (ringhiere, fasce marcapiano, ecc.), la definizione volumetrica degli aggetti, le



cornici, i gocciolatoi, le grondaie, ecc., devono avere caratteristiche di omogeneità e continuità anche in rapporto agli edifici contigui e/o circostanti.

Eventuali pannelli fonoisolanti dovranno essere realizzati in materiale opaco o traslucido.

Tali caratteristiche dovranno essere evidenziate e controllate in sede di presentazione dei progetti e quindi di rilascio della concessione edilizia.

Pavimentazione delle aree esterne di pertinenza degli edifici:

Le pavimentazioni devono avere caratteristiche di continuità e robustezza, tanto nei marciapiedi quanto nelle aree libere. Dovrà essere garantita ad ogni modo, nei percorsi orizzontali, nei parcheggi e negli spazi pedonali e carrabili, la messa in opera di materiali permeabili che consentano il naturale assorbimento nel terreno sottostante delle acque bianche, ad esclusione di quelle attività che, per peculiarità proprie, possono produrre reflui nocivi alle falde acquifere sottostanti. In queste situazioni anche le aree esterne dovranno essere impermeabili (tranne le aiuole) e le acque reflue miste alle meteoriche dovranno essere convogliate agli appositi impianti di depurazione

Art. 13

Indici e parametri edificatori

(secondo le definizioni riportate nelle Norme Tecniche di Attuazione Integrative per l'esecuzione dei P.P.E. previsti dal PR Consortile)

- Rapporto di copertura massimo: 50% del lotto.
- Altezza massima alla gronda: Per lotti maggiori o uguali a mq 1.000 l'altezza massima consentita f.t. sarà compresa fra m 7,50 e m 12,00, con scarti di altezza possibili di 1,50 m (7,50 - 9,00 -10,50 -12,00), mentre per lotti inferiori a mq 1.000 l'altezza massima consentita f.t. sarà m 9,00. Non si computano, ai fini della determinazione dell'altezza massima, i volumi tecnici, fatto salvo il rispetto delle norme sismiche. Gli impianti tecnologici possono essere costruiti senza limitazione di altezza purché ne sia dimostrata la necessità in funzione delle esigenze produttive.
- Distacchi fra fabbricati: in aderenza su confine, minimo m 10,00 tra pareti finestrate o 5,00 m fra pareti cieche;
- Distacco da confini: 0,00 oppure minimo m 5,00;
- Parcheggi: ogni edificio deve essere provvisto di una zona di parcheggio tale da garantire la sosta dei mezzi di tutto il personale addetto e, comunque, almeno il 10%



della superficie esterna di pertinenza ad ogni singolo lotto si dovrà destinare a parcheggio, ai sensi della normativa vigente.

Art.14

Norme particolari per gli impianti

Gli impianti elettrici a servizio delle aziende, fermo restando il requisito di distanza dai cigli stradali, potranno essere ubicati eccezionalmente anche a distanza inferiore a m 5,00 dagli altri confini, fatte salve le norme del vigente codice civile e di ogni altra norma di legge speciale vigente in materia.

Tali impianti, per i quali sia necessario l'intervento degli incaricati dell'ENEL per la sorveglianza, manutenzione o quant'altro occorra per il loro funzionamento, dovranno essere dotati di accesso indipendente, tale cioè da consentire di raggiungere gli impianti stessi autonomamente.

Al fine di mitigare l'emissione del rumore causato dalle macchine si dovranno piantumare lungo i confini degli stessi (affinché si determini una barriera), piante di specie botaniche facenti parte della tradizione locale.

Art. 15

Prescrizioni particolari per le aree esterne dei lotti

Gli accessi ai singoli lotti potranno essere sia pedonali, larghi minimo m 1,20, che carrabili, larghi minimo m 3,50 fino ad un massimo di m 8,00 con cancelli di ingresso posti a distanza minima di 2,00 m dal confine stradale.

Dovrà essere garantita nei percorsi orizzontali, nei parcheggi e negli spazi pedonali e carrabili, la messa in opera di materiali solidi, antiscivolo e ad alta resistenza termica e permeabili che consentano il naturale assorbimento nel terreno sottostante delle acque bianche, se consentito dalla destinazione del lotto produttivo.

All'interno di ogni lotto dovrà essere riservata a verde privato almeno il 10% dell'area libera, da sistemare con piantumazioni secondo apposito progetto da far approvare al Consorzio.

Tali aree dovranno essere piantumate con piante di essenze tipiche del luogo e facenti parte della tradizione locale (vedi art. 7 delle presenti norme).



Le recinzioni dei lotti dovranno essere curate e pertanto lungo le stesse saranno realizzate barriere verdi con aiuole larghe almeno 1,00 m su confine e 2,00 m lungo strade e aree a verde o servizi. Le stesse non devono superare l'altezza di m 3,00, e saranno così costituite: il primo metro dovrà essere realizzato con muro pieno continuo, con paramento tipo pietra locale a vista, la restante parte con cancellata in ferro, finita con vernici a dispersione micacea e pigmentata nei colori propri dei materiali ferrosi. Alla base della recinzione si dovrà realizzare l'aiuola (da computare nel 10% del verde complessivo), nella quale saranno messi a dimora essenze arbustive e rampicanti autoctone, atte a creare barriere verdi per il decoro e la mitigazione della linea di confine.

Non sono ammesse comunque alberazioni in triangoli di visibilità (min. 10,00 m) all'incrocio delle strade di percorrenza.

Tutte le costruzioni e gli impianti da costruire dovranno essere attrezzati idoneamente contro la produzione di inquinanti atmosferici, acustici e dei materiali solidi e liquidi di rifiuto, nel rispetto delle disposizioni di leggi vigenti in materia. Inoltre, per assicurare alle strutture un armonico inserimento nell'ambiente, senza produrre impatti negativi, si dovrà prevedere, in fase progettuale, il tipo di materiale o di rivestimento che si intende impiegare per ridurre al minimo gli impatti.

Per quanto non espressamente specificato nelle presenti norme si fa riferimento agli elaborati grafici allegati.

Art. 16

Norme particolari per le aree destinate a verde e servizi pubblici ove previsti

Le zone riservate a servizi sono destinate a formare la dotazione di spazi pubblici riservati all'attività collettiva, a verde pubblico, ad attrezzature ricreative o sportive, orti urbani, isole ecologiche, parcheggi e aree per terminal di mezzi pubblici.

In queste aree saranno ammessi fabbricati con funzioni miste direzionali e di carattere sociale (tipo sportelli bancari, ufficio postale, asili nido, etc.) per un indice complessivo di 0,75 mc/mq, per una massima altezza di m.7,50 e due elevazioni f.t..

Gli edifici esistenti che ricadono all'interno di queste aree, se necessario, possono essere suscettibili di cambio di destinazione d'uso adeguato alla funzione che dovranno assolvere.



Inoltre, sarà consentito l'impianto per attrezzature strettamente necessarie per la manutenzione ed il rifornimento dei mezzi meccanici al servizio delle funzioni produttive.

Le zone a verde pubblico, debitamente delimitate e recintate, saranno piantumate, a cura della parte che realizza le opere di urbanizzazione, con essenze autoctone della tradizione locale, sia arbustive (ad es. corbezzolo, cinepro, agrifoglio, rosmarinus officinal) che alberature ad alto fusto (ad es. olivastro, leccio, pinus pinea, pinus pinaster, agrumi), e all'interno delle stesse dovranno essere realizzate anche zone di sosta attrezzate con pensiline, panchine e cestini per rifiuti e si dovrà garantire l'accessibilità, vale a dire l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Nelle zone a servizi pubblici, è consentita la realizzazione e/o l'installazione di cabine elettriche e/o di impianti tecnologici di uso pubblico (collettivo).

Nelle aree destinate a parcheggi pubblici una superficie minima del 5% delle stesse dovrà essere sistemata e verde.

Art. 16 bis

Fasce di rispetto

Sono fasce di arretramento dalle strade esistenti in previsione di futuri ampliamenti delle stesse.

Al momento sono da considerare alla stregua di aree a verde pubblico o servizi senza capacità edificatoria.

Art. 17

Distanze dai cigli stradali

I fabbricati industriali di nuova edificazione dovranno arretrarsi 10,00 m dai cigli stradali (la strada comprende sede stradale banchine e marciapiedi).

Dalle strade degli agglomerati edilizi esistenti non è previsto arretramento.

Le distanze dalle strade provinciali esistenti sono regolamentate dalla normativa vigente.

Art. 18

Spazi di pertinenza

Gli spazi di pertinenza dei lotti saranno organizzati secondo le esigenze dell'attività produttive da insediarsi e comunque nel rispetto delle indicazioni costituenti il presente piano.



Art. 19

Norme particolari per le infrastrutture

Le strade carrabili di accesso agli stabilimenti interne ai lotti dovranno avere una larghezza min. di 3,00 e non dovranno avere pendenze del piano viabile superiori al 2%.

All'interno dell'agglomerato industriale sono previsti i seguenti tipi di viabilità

- Asse vario principale con sezione totale di m 11,00, a doppio senso di marcia, con corsie da m 3,50, banchine da m 0,50 e marciapiedi adiacenti di larghezza m 1,50.
- Strade di penetrazione con sezione totale di m 9,00, a senso unico di marcia, con possibilità di parcheggio in linea su un lato e banchina da m 0,50 e marciapiedi di m 1,50 su ambo i lati.
- Viabilità esistente. Trattasi di una angusta e irregolare stradella comunale preesistente che è stata adeguata alle nuove funzioni ed esigenze dell'area e regolarizzata portandola ad una larghezza complessiva di m 5,50 con una corsia a senso unico di m 3,00 con banchine laterali da m 0,50 ed un marciapiede da 1,50 m.

Sui marciapiedi posti lungo gli assi viari si prevede una piantumazione con alberature autoctone disposte ogni 15,00 m (preferibilmente agrumi o ulivi), salvo che in vicinanza degli accessi ai lotti e dalle aree in prossimità degli incroci per una distanza di 25,00 m dagli stessi.

Per quanto non dettagliatamente specificato nelle presenti norme, si rimanda le norme tecniche consortili del PRG ex ASI del Provincia di Messina, alle Norme Tecniche di Attuazione Integrative per l'esecuzione dei Piani Particolareggiati Esecutivi previsti dal PR Consortile e agli elaborati grafici di Piano.




I Progettisti



Arch. Arena Santa

Arch. Leotta Amelia


Arch. Scipilliti Giovanni

TAB. A - Casistica delle distanze fra gli edifici e dai confini


 <p>1. Distanza minima dai confini.</p>	
 <p>2. Edifici in aderenza su confine.</p>	
 <p>3. Edificio con parete cieca su confine e conseguente distacco dell'edificio limitrofo con parete finestrata.</p>	

 <p>4. Edificio con parete cieca su confine e conseguente distacco dell'edificio limitrofo con parete cieca.</p>	
 <p>5. Distanza minima fra edifici con pareti cieche</p>	

TAB. B - SISTEMAZIONE DEI CONFINI



1. Fra lotti contigui



2. Fra lotti e sede stradale